



Determinazione del Conservatore

Individuazione dei soggetti legittimati a presentare pratiche telematiche al Registro delle Imprese/R.E.A.

Con decorrenza 3 febbraio 2020 il precedente Conservatore dispose, ai fini di uniformare il comportamento dei cinque Registri Imprese della Camera di commercio delle Marche, l'abbandono dell'uso della c.d. procura speciale (documento firmato graficamente dal soggetto obbligato/legittimato, con cui si conferisce l'incarico di presentare una specifica istanza telematica al RI/REA), a favore della sottoscrizione digitale delle istanze da parte del soggetto o di tutti i soggetti chiamati a presentare una pratica al Registro delle Imprese.

Con la diffusione del Covid 19 e la dichiarazione dello stato di emergenza del Paese, al fine di agevolare le imprese ed evitare l'afflusso di richiedenti dispositivi di firma digitale, il subentrante Conservatore decise di rinviare l'uso esclusivo della firma digitale, fino a conclusione dello Stato di emergenza, e comunque della fase pandemica in termini più sostanziali.

Considerato che lo stato formale di emergenza è scaduto ieri, il 31 marzo 2022 e tenuto conto che è priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la transizione digitale del Paese, a partire dai soggetti che sono il volano della ripresa e ammodernamento del medesimo, cioè le imprese, si conferma la opportunità di abbandonare la prassi della procura a favore della firma digitale.

Gli uffici hanno già diffuso ampiamente l'informazione che per le pratiche protocollate dal 1 aprile 2022 sarà necessaria la firma digitale di tutti i soggetti chiamati a firmare (per presentazione dell'istanza, per comunicazione della propria nomina, ecc)

Sempre con l'obiettivo di proseguire nel processo di uniformazione dei cinque Registri Imprese che fanno capo alla Camera di commercio delle Marche, si rende necessario chiarire chi sono i soggetti legittimati a presentare pratiche al Registro Imprese/REA, prescindendo ovviamente dalla individuazione dei soggetti a ciò obbligati, per cui si rinvia alle disposizioni di legge.

A tal fine è stata presa in considerazione la normativa che disciplina la presentazione di domande e denunce al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, in particolare:

- gli articoli del codice civile che dispongono gli adempimenti pubblicitari;
- l'art. 31 della L. 21/11/2000 n. 340 in riferimento ai notai (comma 2 ter) e ai dottori commercialisti ed esperti contabili (comma 2 quater e 2 quinquies)
- il D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in particolare il comma 3 punto q) per gli iscritti nella sezione A e il comma 4 punto f) per gli iscritti nella sezione B;
- il D.Lgs. 8-11-2021 n. 183 Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare l'art. 5.

Si è tenuto conto inoltre delle indicazioni su casistica puntuale rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché dell'Orientamento comune Unioncamere – Consiglio Nazionale del notariato del 24 settembre 2020 e della risposta del Ministero dello Sviluppo Economico al quesito in materia di dottori commercialisti, datata 09/10/2019, prot. 288969 a firma Fiorentino.

Camera di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura delle Marche

Sede legale: Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona, Italia
Tel. + 39 071 58 981

Sede di Ascoli Piceno
Via Luigi Mercantini 25, 63100
Tel. + 39 0736 2791

Sede di Macerata
Via Tommaso Lauri 7, 62100
Tel. + 39 0733 2511

Codice Fiscale e P.IVA. 02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
www.marche.camcom.it

Sede di Fermo
Corso Cefalonia 69, 63900
Tel. + 39 0734 217511

Sede di Pesaro Urbino
Corso XI Settembre 116, 61121
Tel. + 39 0721 3571



Si è altresì preso atto di comportamenti ancora significativamente diversificati in sede nazionale, e che l'intera materia necessita non solo di molteplici interpretazioni, ma anche di interventi chiarificatori di rango normativo, pur in una prospettiva che dovrebbe favorire la più ampia diffusione dello strumento di firma digitale.

Inoltre si è dovuto prendere atto che a motivo delle consolidate prassi precedenti non ancora tutti i registri imprese delle Marche (ben 5!) e soprattutto gli utilizzatori del servizio e quindi le imprese, siano tutti pronti in egual misura ad una applicazione limitativa dei soggetti legittimati.

Per cui si ritiene, anche in attesa di eventuali interventi di armonizzazione su base nazionale, di disporre, fino al 31/12/2022 e salvo ulteriori interventi, che gli uffici camerale accettino:

- a. dai notai, le istanze conseguenti e collegate ad atti da essi rogati o autenticati ed anche tutte le altre istanze, purché firmate con la firma di ruolo;
- b. dai dottori commercialisti iscritti nella sezione A del relativo Albo:
 - i bilanci di cui all'art. 2435 c.c. e tutti gli altri atti assimilabili (consolidati, bilanci sociali, situazione patrimoniale dei consorzi, ecc);
 - gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla norma, per i quali non è richiesto l'intervento del notaio.

Le domande o denunce relative ad imprese individuali devono essere presentate dal soggetto obbligato cioè il titolare.

Le denunce relative a dati REA devono essere presentate dal soggetto obbligato (titolare, amministratore, liquidatore)

Infine - e per evidenti ragioni - si accetta la c.d. procura nel solo caso di cancellazione definitiva di impresa individuale.

Ancona, 01/04/2022

IL CONSERVATORE
Dr. Fabrizio Schiavoni

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005